

Scrittura privata per l'affidamento dell'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione della Città metropolitana di Venezia

L'anno, il giorno ... del mese di, la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia (Ve), San Marco 2662, cf 80008840276, in seguito per brevità "Città metropolitana", rappresentata da, nella sua qualità di, domiciliato per la sua carica presso la sede della Città metropolitana stessa, che interviene nel presente contratto in esecuzione del decreto del Sindaco metropolitano n.

e

Il dott. /la dott.ssa nato/a a.....il....., residente a....., cf in seguito per brevità anche "Incaricato", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

1. La Città metropolitana, come sopra rappresentata, affida al dott./dott.ssa, che accetta, l'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana, senza vincolo di subordinazione alcuna, alle condizioni, patti e modalità del presente contratto.

Articolo 2 (Rapporto di collaborazione)

1. L'"Incaricato" si impegna a svolgere le prestazioni inerenti e conseguenti all'incarico oggetto del presente contratto, come previsto dalle vigenti norme di legge regolanti il ruolo e le attività dei nuclei di valutazione presso gli enti locali territoriali, dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal citato decreto sindacale attributivo dell'incarico in oggetto e dal presente disciplinare, norme e disposizioni che dichiara di ben conoscere ed accettare.

2. L'"Incaricato" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti della Città metropolitana. Il rapporto sarà quindi regolato in base alle norme del codice civile regolanti le prestazioni d'opera intellettuale.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 dovranno essere rese in funzione degli adempimenti ed obiettivi di legge, programmatici e gestionali della Città metropolitana, in base agli indirizzi stabiliti dai rispettivi organi, concordando con il dirigente del servizio addetto al controllo di gestione della Città metropolitana i conseguenti impegni ed attività, in tempi e modi funzionali al rispetto degli obblighi e scadenze di legge e regolamento pertinenti l'incarico oggetto del presente disciplinare.

4. Nello svolgimento dell'incarico oggetto del presente disciplinare l'Incaricato sarà assistito dal servizio controllo di gestione della Città metropolitana e si relazionerà con il relativo dirigente. Avrà inoltre accesso, con modalità informali agli atti e documenti necessari allo svolgimento del proprio incarico, e potrà allo scopo audire i dirigenti dell'ente.

5. Le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere eseguite prevalentemente presso la sede della Città metropolitana, salvo i casi in cui, in accordo con il dirigente del servizio controllo di gestione, la relativa attività possa essere svolta da remoto, con le modalità informatiche e telematiche ritenute allo scopo idonee.

Articolo 3 **(Corrispettivo e contributi previdenziali)**

1. La Città metropolitana corrisponderà all'“Incaricato” per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo forfettario annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. La Città metropolitana dichiara che la spesa annua lorda di euro 10.000,00 (diecimila/00), prevista nel bilancio 2026-2028, verrà regolarmente impegnata con apposita determinazione dirigenziale, a valere sulla missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 103, conto finanziario 1.3.2.01 - capitolo 1030195 “Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”, con imputazione agli esercizi 2026-2027-2028 in base all'effettiva esigibilità.

3. La Città metropolitana pagherà all'“Incaricato” il corrispettivo annuo, dovuto ai sensi del precedente comma 1, entro il mese successivo alla conclusione dell'ultimo adempimento previsto dal presente disciplinare per ogni esercizio di riferimento dell'incarico, previa presentazione di apposita notula completa di marca da bollo pari ad euro 2,00 e verifica di avvenuto regolare svolgimento delle relative prestazioni, come dedotte al precedente art. 2.

4. La Città metropolitana effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere con bonifico sul conto corrente che verrà comunicato dall'Incaricato.

5. In caso di ritardato pagamento, all'Incaricato spettano gli interessi moratori nella misura di legge.

6. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4 **(Durata del contratto)**

1. L'“Incaricato” si obbliga a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto per un triennio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Sono comunque comprese nell'incarico, a prescindere da tale termine, nell'ambito degli adempimenti previsti dal ciclo della performance alle scadenze e come richiesti e regolati dalla vigente disciplina di legge e regolamentare della Città metropolitana:

- la validazione della Relazione della performance e la proposta di attribuzione della retribuzione di risultato al personale dirigente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- l'assistenza alla redazione della sezione Valore pubblico e Performance del PIAO, per gli esercizi 2027, 2028 e 2029;

- l’attestazione semestrale circa il rispetto degli obblighi di trasparenza per gli esercizi 2026, 2027, 2028 e 2029.

Articolo 5 (Recesso)

1. La Città metropolitana e l’“Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui all’articolo precedente, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.
2. In caso di recesso da parte dell’“Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, la Città metropolitana applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del 50 per cento annuo (cinquanta%).

Articolo 6 (Clausola risolutiva espressa)

1. Se l’“Incaricato” non adempierà alle sue prestazioni secondo la diligenza richiesta in relazione all’incarico conferito, la Città metropolitana potrà risolvere il presente contratto. La risoluzione avverrà per effetto della semplice comunicazione scritta da parte della Città metropolitana” della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del codice civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all’“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Città metropolitana.

Articolo 7 (Controversie e foro competente)

1. La Città metropolitana e l’“Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione dell’accordo di soluzione arbitrale di cui all’art. 31 della legge n. 183/2010.
2. Il foro competente è quello di Venezia

Articolo 8 (Incompatibilità)

1. L’“Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse della Città metropolitana.
2. L’“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione prevista dalla legge.

3. L'“Incaricato” si impegna a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana l'eventuale sopravvenuta insorgenza delle condizioni di cui ai precedenti due commi nel corso dell'incarico.

4. Le Parti si danno reciproco atto che la prestazione dell'“Incaricato” non è soggetta alla clausola di esclusività.

Articolo 9 (Spese contrattuali, Registrazione e bollo)

1. Le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell'“Incaricato”.

2. La presente scrittura privata, redatta in due originali, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2, e dall'art. 10 del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123.

3. La presente scrittura privata è esente da bollo ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 5 febbraio 2002.

Articolo 10 (Riservatezza dei dati personali)

1. L'“Incaricato” dà atto che la Città metropolitana tratterà i suoi dati personali solo ai fini del presente contratto e per gli adempimenti contributivi ed erariali.

2. La Città metropolitana informa l'“Incaricato” che “Titolare” del trattamento è La Città metropolitana e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il “Responsabile” del suddetto trattamento è il dirigente del servizio addetto al controllo di gestione, allo stato dott.

Articolo 11 (Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La Città metropolitana nomina l'“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. e dal Reg. (UE) n. 2016/679.

2. L'“Incaricato” si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile per la vigilanza dell'esecuzione del presente contratto.

3. L'“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico di collaborazione.

La Città metropolitana

.....

L'“Incaricato”

.....

L'“Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 6 (clausola risolutiva espressa) e articolo 7 (controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e ss del codice civile.

L'“Incaricato”

.....

luogo, data